

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2082

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, DIGLIO, ZAVETTIERI, MANCHINU,
FIANDROTTI, AMODEO**

Presentata il 26 settembre 1984

Aumento del contributo per la stampa italiana all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — A nessuno di voi può sfuggire la grave, anzi gravissima e profonda difficoltà che incontra la stampa italiana all'estero ed in specifico quella che interessa il mondo dell'emigrazione e le famiglie degli emigrati.

Infatti, anche dalle recenti relazioni in materia si evidenzia la difficoltà finanziaria in cui si dibattono i giornali, le riviste, le agenzie italiane edite e diffuse all'estero, così come quelle stampate in Italia e utilizzate nella loro diffusione in modo prevalente all'estero.

È indubbio che questa stampa debba contare sulla propria iniziativa finanziaria (contributi, diffusione, pubblicità) ma è indubbio che tali difficoltà derivano come conseguenza dello scarso importo e della inadeguatezza del contributo annuale pre-

visto dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed anche dell'esasperante lentezza nell'applicazione delle norme previste dalla legge sull'editoria.

Questa difficoltà e crisi finanziaria hanno portato a provvedimenti che hanno determinato la cessazione di diverse testate, con la conseguente riduzione della pluralità delle voci ed un danno concreto alla regolarità, alla tempestività ed alla completezza dell'informazione della nostra vita nazionale, verso le tante famiglie e la complessiva collettività italiana all'estero nei più sconfinati paesi.

Questa realtà è nota, ed è stata compiutamente valutata e considerata dai componenti dell'apposita Commissione e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che in sede di assunzione di nuova normativa

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sull'editoria hanno espresso il loro pieno consenso ad un ordine del giorno sull'inderogabile necessità di determinare un congruo aumento del contributo previsto dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Certi di trovare il vostro pieno concorso, questa proposta di legge viene presentata con un fine preciso a sostegno, in maniera concreta ed adeguata, alla stampa per l'emigrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A partire dal 1° gennaio 1984 è autorizzato l'aumento dell'importo del contributo complessivo annuo previsto dal primo comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nella misura di un miliardo in ragione di anno.

Il contributo di cui al comma precedente viene aumentato ogni anno in misura pari all'andamento del tasso di inflazione.

La ripartizione del contributo è operata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del medesimo decreto.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1984 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.